

prevedano riduzioni e/o sospensioni di attività, accerta il concreto svolgimento della formazione secondo il programma aziendale presentato.

2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.

Art. 4.

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 2, il servizio ispettivo territorialmente competente nell'ambito delle verifiche ispettive disposte presso datori di lavoro che abbiano o abbiano avuto lavoratori coinvolti nell'ambito dei programmi formativi di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accerta anche il concreto svolgimento della formazione secondo il programma contenuto nell'accordo sindacale, nell'esame congiunto o nell'ambito degli atti di cui alle procedure sindacali prodromiche all'accesso all'assegno di integrazione salariale.

2. L'organo ispettivo, qualora dai registri dell'ente che eroga la formazione risultino assenze ingiustificate, provvede alla contestazione della sanzione corrispondente secondo i criteri e le misure definite all'art. 2 del presente decreto, limitatamente ai lavoratori per i quali è accertata la mancata partecipazione alla formazione senza giustificato motivo oggettivo, e ne dà comunicazione all'INPS - sede territoriale competente - ai fini dell'applicazione della sanzione.

3. Le modalità per procedere alla decurtazione delle mensilità di integrazione salariale ai lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono individuate dai soggetti preposti alla gestione dei citati fondi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2022

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2354

22A06100

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2022.

Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

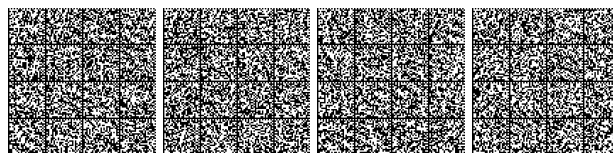
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto l'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che alla tabella 12 - Riepilogo, allegato «Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente», voce «DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 - misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che nell'ambito dei «Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente» relativi allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2016 e 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2018 e 2019;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualità 2020, 2021 e 2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 20 maggio 2020 i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse stanziati ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità strategica di rafforzare l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l'uso di sementi certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano duro) è sostituito dal seguente: «Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni a decorrere dal 2025».

2. All'art. 4 del medesimo decreto di cui al comma 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per aiuti "de minimis" nel settore agricolo.».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
PATUANELLI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
turismo, n. 1081

22A06094

